

TRASCRIZIONE

AUDIZIONE INFORMALE RENATO ONGANIA C. 1074

Messo a disposizione dall'auditore per gli Onorevoli Commissari

II Commissione Giustizia

Esame Progetto di Legge 1074 BAGNAI e altri

Relatrice On. Simonetta MATONE

Modifiche all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernenti l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell'incolumità fisica del soggetto interessato.


Audizione Informale

Data: 18 luglio 2024

Soggetto auditore: dott. Renato Ongania,¹ in rappresentanza del Comitato Alberto (Perledo – LC).²

Contatti: comitato.alberto@gmail.com

Cell: 331.9410396



¹ Nato a Milano il 22.02.1978. Residente a Vimodrone (MI), Via Luigi Cadorna, 61. CF: NGNRNT78B22F205B.

² Costituito il 22 novembre 2022 come *Comitato di Scopo* per riformare la legge sulla Privacy in relazione alle ricerche di persone scomparse, a seguito del caso “Alberto Ongania”, nato a Lecco il 29.03.1969, ritrovato morto il 3.12.2022. Sede coincidente con l’abitazione di Alberto Ongania in Via per Esino 49 – Perledo (LC) – e-mail: comitato.alberto@gmail.com – cell. 331.9410396. Il Comitato Alberto è entrato a far parte della Consulta Nazionale del Commissario Straordinario governativo per la Ricerca di Persone Scomparse con nota del Commissario Straordinario Prefetto dott.ssa Maria Luisa Pellizzari, ricevuta in data 10 giugno 2024.

PRESIDENTE e Onorevoli Commissari,

Buongiorno. Voglio innanzitutto ringraziare l'Onorevole Bagnai, e la sua segreteria, per la sensibilità con cui hanno portato avanti l'istanza del Comitato Alberto, e averla trasformata in un progetto di legge.

Ringrazio il Presidente e l'intera Commissione per l'attenzione che sta manifestando.

Ringrazio la relatrice, Onorevole Matone, per la puntuale presentazione alla Commissione del Progetto di Legge 1074.

L'istanza di riforma della normativa sulla Privacy, in esame in questa Commissione, come sapete, è sospinta dalla tragedia che ha riguardato mio fratello Alberto, il cui cadavere è stato ritrovato in un dirubo vicino a casa, dopo tre settimane dalla denuncia di scomparsa. Accanto al corpo, io stesso ho potuto constatare che a meno di un metro dalla mano destra, c'era il suo smartphone.³

Permettetemi un paio di richiami, il primo a Calamandrei e il secondo a Rodotà.

Piero Calamandrei in una celebre arringa del 30 marzo 1956, di fronte al tribunale penale di Palermo, ebbe a dire:

«Le leggi sono vive perché dentro queste formule bisogna far circolare il pensiero del nostro tempo, lasciarci entrare l'aria che respiriamo, metterci dentro i nostri propositi, le nostre speranze, il nostro sangue, il nostro pianto. Altrimenti, le leggi non restano che formule vuote, pregevoli giochi da legulei;⁴ affinché diventino sante esse vanno riempite con la nostra volontà.»

Una seconda citazione la prendo da un piccolo contributo che ho iniziato a scrivere per la Giornata Europea per la Protezione dei Dati Personali, il prossimo 28 gennaio 2025, che riporto in appendice.

³ La Procura della Repubblica di Lecco ha completato e chiuso le indagini nel mese di settembre 2023, accertando l'assenza di reati, quindi una caduta accidentale.

⁴ Vocabolario on line leguleio leguleio s. m. [dal lat. leguleius, der. di lex legis «legge»]. – Avvocato, giureconsulto, uomo di legge, in frasi di tono spreg., per indicarne la pedanteria, la cavillosità o, in altri casi, la scarsa capacità professionale. © Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani - Riproduzione riservata.

“Noi pensiamo di discutere soltanto di protezione dei dati, ma in realtà ci occupiamo del destino delle nostre società, del loro presente e soprattutto del loro futuro”

Stefano Rodotà (2004).

Partiamo...

Siamo a Perledo, un piccolo paese che si affaccia sulla sponda orientale del lago di Como. Ho ricoperto la carica di consigliere comunale per un paio di mandati, in giovane età. È un comune con meno di mille anime, dove ci si conosce tutti.

Eravamo nel mese di novembre 2022, mio fratello Alberto di 53 anni, cuoco sin da quando ne aveva 16, si era allontanato da casa per una passeggiata a piedi come era solito fare quotidianamente. Nostra madre settantannenove, convivente con Alberto, verso le otto di sera mi telefonava a Milano dove abito, per dirmi del mancato rientro. Ero distante circa 70 km e presentavo subito una denuncia di scomparsa al numero 112; prontamente si avviava la macchina dei soccorsi e la notte stessa il Maresciallo dei Carabinieri della stazione locale era in giro a cercarlo con noi fratelli.


Alberto aveva con sé il telefono cellulare – dettaglio molto rilevante. Dalle ricerche è emerso che prima di “sparire” era stato avvistato in paese.

Dai rapporti delle testimonianze emergeva un punto di realtà: apparentemente Alberto camminava sulla strada principale del paese con in mano il telefono e parlava al telefono.^{5 6}

⁵ La strada statale 753 di Esino (SS 753), già SP65, è una strada statale italiana. La strada offre notevoli scorci paesaggistici, specialmente nei pressi di due aree di sosta che si affacciano da oriente sul Lago di Como.

⁶ Per una rendicontazione cronologia delle segnalazioni consultare la pagina Internet: https://www.wikiperledo.org/wiki/Comitato_ALBERTO

Illustrazione 1: Mappa di Perledo (LC), in rosso il tracciato della strada principale.



Fonte: OpenStreetMap data is available under the [Open Database License \(details\)](#), (CC-BY-SA 2.0).

Le procedure di ricerca sono state coordinate dalla Prefettura, come prevedeva il *Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse*.⁷

A questo proposito, sulla dinamica dei Soccorsi, posso testimoniare che tutto il protocollo è stato seguito alla perfezione: per tre giorni si sono usati un elicottero nella zona boschiva, una motovedetta per scandagliare la riva del lago, scalatori professionisti per la montagna, un drone e personale altamente specializzato. Nonostante gli sforzi non si è trovato.

Ora introduco un termine che appartiene alla nomenclatura della ricerca di persone scomparse.

Si definisce “positioning” quell’attività specialistica nel campo della telefonia mobile in cui si localizza un dispositivo cellulare.

Riprendendo il racconto...

⁷ Era in uso una versione del piano il cui titolo era *Pianificazione territoriale per favorire la ricerca di persone scomparse*, sottoscritto il 18 gennaio 2011). In questa sede non posso non rilevare il colpevole ritardo della Prefettura di Lecco nel mancato aggiornamento dello strumento, ben 11 anni, ritardo da me denunciato a suo tempo, e contestualmente sono lieto di informarVi del relativo aggiornamento avvenuto a metà 2023 link: <https://www.interno.gov.it/it/notizie/approvato-piano-provinciale-ricerca-persone-scomparse-lecco>. Segnalo in questa sede che anche nel nuovo *Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse*, adottato dalla Prefettura di Lecco, non si fa menzione ai dati telefonici e ai dati telematici. Come se siano veramente un tabù, qualcosa che è meglio non menzionare. https://www.prefettura.it/lecco/news/News-17061862.htm#News_123953

Il mattino seguente sono partite le ricerche in grande stile, e io sono salito a bordo della camionetta dei Vigili del Fuoco. Loro avevano creato vicino a casa un Posto di Comando Avanzato,⁸ lì era giunto il Sindaco, il Vice-Sindaco e alcuni volontari.

Ho potuto comunicare il numero di cellulare e l'operatore telefonico di mio fratello, così da procedere al 'positioning', cioè individuare la posizione rilevata mediante l'ultima cella telefonica agganciata.

Nell'arco di pochissimo è stato possibile conoscere l'ultima cella agganciata dallo smartphone di mio fratello, cioè prima che si spegnesse, presumibilmente per esaurimento della carica della batteria. Attenzione, questo è un aspetto delicato, non siamo venuti a conoscenza degli ultimi spostamenti, solo della posizione relativa all'istante in cui il telefono era ancora acceso.

Le ricerche da lì in poi sono state limitate, ad un cono di superficie piuttosto vasto di circa 70 chilometri quadrati, sulla base dell'identificazione dell'antenna trasmittente, quindi della sua capacità di propagazione del segnale.

Le ragioni tecniche di questa approssimazione, per quanto mi è stato spiegato dalle forze dell'ordine, sarebbero da attribuire alla specificità del territorio montano, e all'effetto riflettente dello specchio d'acqua rispetto alle onde delle telecomunicazioni, cioè dal lago di Como.

In sostanza decine di chilometri quadrati di superficie da scandagliare in un territorio montano con boschi, valli e zone d'ombra. È stato come cercare un ago in un pagliaio.

Dopo tre giorni di ricerche infruttuose, alla cieca per la verità, iniziava a risuonare la frase "mancano nuovi elementi utili per proseguire le ricerche, dobbiamo sospendere".

Forse avremmo potuto conoscere l'ambito relazionale di e forse anche il percorso intrapreso da mio fratello, e forse, salvargli la vita con soccorsi puntuali e immediati.⁹

Dopo 10 giorni di sospensione delle ricerche ufficiali abbiamo avvertito il dovere di chiedere con una certa insistenza alle forze dell'ordine, più volte, a più livelli, e poi direttamente al PM che seguiva le

⁸ Il PCA è il punto di riferimento e raccordo dei soccorsi ed in quanto tale è operativo h24 o per il tempo ritenuto possibile e necessario per l'attivazione del presidio (tratto dal Piano di cui alla nota 3, p.17).

⁹ Sul territorio di Perledo i soccorsi sono iniziati domenica 13 novembre a cura del Comando dei Carabinieri di Bellano (LC). Sono proseguiti lunedì 14 novembre. Il 15 novembre vi è stata una perlustrazione della riva orientale del lago di Como dai Carabinieri del Comando di Bellano. La sera del 16 novembre i soccorsi sono stati sospesi per mancanza di ulteriori elementi idonei a orientare le ricerche. Dal 16 novembre si sono attivati volontari a titolo personale, l'Associazione PENELOPE, l'Associazione RESCUE DRONES NETWORK ODV.

indagini, di valutare se autorizzare il GIP e quindi le forze dell'Ordine, ad un accesso ai dati telefonici e telematici per fornire quegli indizi potenzialmente utili alle squadre di soccorso, per cercare di salvare la vita a mio fratello.

All'istanza è stata data una risposta dalla segreteria del Procuratore Ezio Domenico Basso, in data 26 novembre, leggo:

“Il Procuratore mi incarica di informarla che [...] vista l'attuale normativa di acquisizione dei dati del traffico telefonico, dagli atti di indagine posti in essere dai Carabinieri di Bellano e Lecco, non emergono, nella vicenda che interessa la scomparsa di Suo fratello, estremi di reato che consentano di avanzare al G.I.P. del Tribunale di Lecco richiesta di acquisizione dei tabulati” (M.S.).

A quel tempo ho iniziato a non capire la *ratio* di tale normativa sulla privacy, almeno nella fattispecie che mi si palesava: non poter accedere ai dati telefonici e telematici perché il farlo avrebbe violato “l'attuale normativa di acquisizione dei dati del traffico telefonico”.

Al riguardo l'idea di ricondurre l'accesso ai dati telefonici e telematici: mi era chiaro il principio di necessità\proporzionalità: ma quanta privacy si può “sacrificare” per tentare di salvare la vita a una persona in assenza di ipotesi di reato?

In quel frangente mi è parso che la tutela della vita fosse subalterna alla tutela della riservatezza delle comunicazioni.¹⁰

Mi è sembrato che il paradigma tecnocratico già denunciato da papa Francesco nell'enciclica *Laudato si'*, e più recentemente anche nell'esortazione apostolica *Laudate Deum*, si palesasse nella mia vita, in quella della mia famiglia, della mia comunità e contro quel mostro nessuno potesse fare nulla, anzi le forze dell'ordine da me sollecitate mi rassicuravano dicendo “stiamo facendo tutto ciò che la legge ci permette”, paradossalmente era vero. All'atto pratico, tuttavia, non si stava più cercando Alberto.

Durante il periodo in cui Alberto non stava venendo cercato ho denunciato il fenomeno rispetto all'impossibilità di usare quei dati telefonici. Ciò è probabilmente un'altra forma di abuso dei dati (averli,

¹⁰ In termini teorici, con il senno di poi, riconosco che si trattava dell'altra faccia degli scenari apocalittici del paradigma della “dataveglianza”. Termine introdotto dalla giornalista Enrica Perucchiotti durante la recente pandemia, termine ripreso dall'avv. Salvatore Pietro Pulvirenti nell'introdurre il Convegno “Sorveglianza digitale: profili giuridici - limiti del soluzionismo”, 6 aprile 2024 (radiatoradicale.it) <https://www.radiatoradicale.it/scheda/725150/sorveglianza-digitale-profili-giuridici-limiti-del-soluzionismo>, dal minuto 12-esimo, secondo cui la nostra società sta vivendo gli effetti di un uso distorto dei dati, un abuso ad opera dei grandi colossi delle telecomunicazioni.

ma non poterli consultare), cosa che ho chiamato con l'espressione "abuso di legalità" alla trasmissione "Chi l'ha visto?".¹¹

Ho sperimentato la circostanza secondo cui l'adempimento pieno alla legge da parte dei soggetti preposti ha prodotto *de facto* un allontanamento dai valori fondanti la Carta Costituzionale, il sistema, Onorevoli Commissari, produce morte, in alcune circostanze riduce le probabilità di ritrovare in vita una persona scomparsa; al contempo afferma il primato della privacy sulla protezione e tutela della vita.

A me non sta bene.

Alla mancanza di comunicazione da parte della Prefettura – probabilmente sguarnita di personale qualificato per gestire la comunicazione istituzionale del caso (legge n. 150 del 2000 per stare larghi) – voglio omaggiare, invece, il ruolo dei media locali, in particolare *Lario News*, sempre attenti a notiziare tutto quello che stava accadendo anche per tenere viva l'attenzione delle Istituzioni sul caso. Così, *Tele Lombardia*, *Unica TV LeccoNews Canale 75* e la già citata trasmissione di RAI 3 *Chi l'ha visto?*

In quei giorni drammatici pensavo ai dati contenuti in un server di società di telecomunicazioni da una parte, e dall'altra, alla vita o alla morte di mio fratello. Dal disvelamento di quella serie di bit nascosti e inaccessibili, forse dipendeva la vita o la morte di mio fratello. Zeri e uni in successione, in fin dei conti, più importanti della tutela della vita.

Confesso che sono tornato a dare un'occhiata all'art 15 della Costituzione e l'ho messo sulla bilancia con gli articoli 2 e 3. A quel tempo cercavo un argomento per spiegare a me stesso questo sbilanciamento valoriale.

Non vi sto a raccontare i miei tentativi di ritrovare fiducia nelle Istituzioni, che sono arrivati persino ad un appello al Presidente della Repubblica, ufficio affari interni del Quirinale.

Ad un certo punto ho afferrato anche il concetto del modulo 45 e del modulo 44. Non ne ho ancora fatto cenno, ma è fondamentale. Per semplificare si tratta della differenza che passa da un allontanamento che non costituisce reato a quello che invece è un reato (ipotesi di reato).

¹¹ Chi l'ha visto? 2022/23 - Alberto Ongania ritrovato morto: "Vittima di abuso di legalità" - 07/12/2022 - Video - RaiPlay <https://www.raiplay.it/video/2022/12/Alberto-Ongania-ritrovato-morto-Vittima-di-abuso-di-legalita---Chi-lha-visto---07122022-c83d087e-fe06-40e7-b8d5-775548b74e57.html>

Permettetemi di aprire una parentesi per spiegare, più che altro a me stesso, alcuni termini.

Mod. 44 e Mod. 45

l'art. 335 c.p.p. si coordina con l'art. 109 disposizioni di attuazione c.p.p., che stabilisce l'annotazione eseguita ad opera della segreteria del Pubblico Ministero, sugli atti, delle notizie di reato, della data e dell'ora in cui sono pervenuti e li sottopone immediatamente al Pubblico Ministero per l'eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato. Del registro delle notizie di reato esistono cinque modelli:

- 1) Omissis
- 2) Omissis
- 3) il modello 44, ossia il registro delle notizie di reato a carico di persone ignote o, comunque, le notizie per le quali il Pubblico Ministero, nel momento in cui ordina l'iscrizione, non è in grado di individuare la persona alla quale debba essere addebitato il reato, ovvero di formulare un addebito nei confronti di un soggetto ben preciso;
- 4) il modello 45 *degli atti non costituenti notizia di reato*, nel quale raccogliere, appunto, quegli atti che riposano ancora nel "limbo" della non sicura definibilità, ma che postulano una fase di accertamenti "preliminari" (cd. *pseudo-notizie di reato*, quali, ad es. gli esposti), tuttavia, qualora si evidenzi la notizia di reato, il Pubblico Ministero dovrà procedere a nuova iscrizione in uno degli altri due registri, a seconda che l'indagato sia noto o ignoto;
- 5) Omissis

Così un ufficiale in divisa mi ha spiegato con toni confidenziali che se si fosse passati da un inquadramento della scomparsa come modulo 44 il PM avrebbe potuto autorizzare l'accesso ai dati telefonici e telematici. Però per ottenere questo "upgrade" (riclassificazione) avrei dovuto fornire elementi alle forze dell'ordine tali da convincere l'Autorità Giudiziaria a riclassificare la denuncia nella procedura pertinente al modulo 44.

Così ho reso una autodenuncia ai Carabinieri per aver aperto la corrispondenza di mio fratello, sia cartacea che elettronica, nel tentativo di far riclassificare la denuncia con un Mod. 44. Mi sono auto-denunciato per aver messo a disposizione delle forze dell'ordine il computer di Alberto fornendo la password... Quella privacy poteva, e io aggiungo doveva, essere violata. Ma i dati telefonici no.

Ci siamo arrivati, ma troppo tardi, paradossalmente il giorno precedente il ritrovamento del cadavere il caso è stato riclassificato come mod. 44. Lo stesso giorno, Venerdì 2 dicembre, venivano ripresi alcuni tentativi dei Vigili del Fuoco con l'ausilio di un drone, coordinati dalla Prefettura, per cercare di trovare il

corpo, ancora senza i dati telefonici.¹² Da quanto ho capito dal Magistrato che poi ha seguito le indagini, ci vogliono comunque circa due settimane per avere i dati telefonici.

Il corpo di mio fratello è stato trovato sabato 3 dicembre 2022 in un dirupo, con accanto il proprio telefono cellulare, a meno di un metro dalla mano destra.

Il racconto finisce qua.

Per qualcosa di meno dettagliato e autorevole, è disponibile un resoconto fornito dalla Prefettura di Lecco al Ministro Nordio, a fronte di una richiesta di sindacato ispettivo avanzata dall'On. Fabrizio Benzoni.¹³

Vorrei ora tornare su un aspetto del Mod. 44, cioè quanto è poco in uso nelle denunce di persone scomparse.

*“Nel 2022 le denunce di scomparsa in Italia sono state 24.369[...] **le denunce per possibili vittime di reato rappresentano lo 0,22%**” (Ansa.it, 2023).¹⁴*

Nella XXVIII relazione (2022) Persone Scomparse, dell'allora Commissario Straordinario per le Persone Scomparse dott. Bella, a pag. 112 veniva rilevato quanto segue:

“La questione potrebbe trovare soluzione privilegiando l'apertura di un procedimento con modello 44, ossia per fatti ad opera di ignoti, piuttosto che con modello 45, ossia per fatti non costituenti reato, attese una serie di connesse implicazioni, su tempi, modalità e questioni endoprocedimentali. Il tipo di modello da instaurare a seguito di una denuncia di scomparsa può pregiudicare o risolvere alcuni limiti connessi alla mera azione amministrativa prevista dalla legge 203 del 2012, offrendo soluzioni a tutte quelle possibili azioni da doversi avviare per la ricerca immediata e da inquadrarsi in un alveo giudiziario. Su tale spazio di miglioramento - che riveste carattere prioritario nella prosecuzione del percorso intrapreso per rendere più efficace il sistema di ricerca e corrispondere alle legittime sollecitazioni dei familiari delle persone non ancora ritrovate e

¹² Attraverso l'associazione Penelope ho fatto in modo che venisse richiesto l'utilizzo di “cani da cadavere” privati, ma la Prefettura non ha autorizzato. È stato anche il momento in cui ho scoperto – con un certo fastidio – che la nostra legislazione non permette l'addestramento dei cani specializzati nella ricerca dei cadaveri. L'informazione che vi invito a verificare mi è stata fornita da un volontario di una associazione svizzera che avevo interpellato - *Detecting Dogs Ticino*, referente Paolo Riva. Per il tramite di Associazione Penelope Lombardia Odv. Il 30 novembre, la Prefettura ha convocato un tavolo tecnico ed è stato effettuato un tentativo di ritrovamento con i cani molecolari dell'Associazione Nazionale Carabinieri (coordinati dalla Prefettura) a Menaggio e il test ha dato esito negativo.

¹³ Interrogazione a risposta scritta n. 4-00822 del Deputato Fabrizio BENZONI (res. N.86 del 13.04.2023) Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, XIX Legislatura, allegato B ai resoconti, seduta del 13 aprile 2023.

¹⁴ Ansa.it, (2023), “*Scomparse 67 persone al giorno nel 2022, aumentate del 26%*”, in Ansa.it, 22 febbraio 2023. Pubblicato online al seguente indirizzo: [Qui](#)

delle Associazioni che li rappresentano - appaiono esserci le condizioni per integrare gli strumenti a disposizione, eventualmente anche attraverso un intervento legislativo, con il coinvolgimento delle Amministrazioni competenti, a partire dal Ministero della Giustizia, al fine di individuare un funzionale e concreto raccordo tra procedimento amministrativo e procedimento penale”

Permettetemi di chiosare con qualche nota.

Io in quest’aula sono di tutta evidenza un soggetto estraneo all’attività parlamentare e il mio intervento non ha la pretesa di avere chissà quale effetto, è stato elaborato per fornire a Voi, Onorevoli Commissari, elementi di conoscenza, una testimonianza rispetto agli effetti dell’applicazione della normativa sulla privacy nella fattispecie di indagini che seguono una classificazione del Modulo 45.

L’altro paradosso è che se sei innocente e ti perdi, finisci in un modulo 45 e, in quella fattispecie, non si può avere accesso ai dati telematici e telefonici, diminuendo de facto le possibilità di essere ritrovato; se invece sei un soggetto pericoloso (o potenzialmente pericoloso) si aprono più possibilità di ritrovamento perché si entra nel regime del modulo 44. Qui si potrebbe aprire una parentesi sulla non equità di protezione dello Stato, sulla sicurezza personale. Nella lingua inglese, che per certe cose è più performante si direbbe *reverse equity protection*.

Questo mi ha fatto riflettere e continua a farmi riflettere.

Nutro fiducia nelle Istituzioni perché si possa riformare in meglio la normativa sulla Privacy, e si possa far prevalere il valore della vita rispetto alla tutela della riservatezza delle comunicazioni, senza depotenziare o disattendere l’art 15 della nostra Carta Costituzionale.

Il prof. Robert P. George, professore di Princeton che insegna *Civil Rights*, durante una lezione che ho avuto la fortuna di seguire, ha ricordato che Martin Luther King Jr. ha scritto che ci sono due tipi di legge, e il nostro obbligo di obbedienza dipende da quale tipo di legge abbiamo innanzi. Ci sono le leggi ingiuste e le leggi giuste. Qual è la differenza? La legge ingiusta è quella che fa a pugni con la coscienza e non deve essere seguita, è contraria alla legge di Dio e alla legge naturale.¹⁵ Io vi chiedo di aggiustare la normativa come propone l’on. Bagnai perché il diritto alla vita è un diritto umano inalienabile, non subordinabile al diritto alla riservatezza delle comunicazioni, vi chiedo di rendere la normativa “giusta” nella sua applicabilità. Grazie dell’attenzione, a nome del Comitato Alberto e buon lavoro.

¹⁵ [Martin Luther King Jr. is jailed; writes "Letter from a Birmingham Jail" \(history.com\)](#)

APPELLI IN TELEVISIONE

- Antenna3, Tele Lombardia con Daniele Porro, <https://vimeo.com/775303463>
- Rai 3, *Chi l'ha visto?*, con Federica Sciarelli, RaiPlay puntata 30 novembre 2022
<https://vimeo.com/776920395>
- Unica TV LeccoNews Canale 75, con Barbara Gerosa, 3 dicembre 2022
https://www.facebook.com/watch/?v=1181044366159807&extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOG_K0T-GK1C&mibextid=2Rb1fB&ref=sharing
- Rai 3, *Chi l'ha visto?*, con Federica Sciarelli, RaiPlay puntata 7 dicembre 2022
<https://www.youtube.com/watch?v=gZH28F5s0sY>

APPENDICE

- Circolare 19 dicembre 2008, “*Persone disperse in montagna: si può localizzare il cellulare per rintracciarle*”, Garante per la protezione dei dati personali. Disponibile Online al seguente indirizzo: <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1580543>
Riprodotta di seguito.
- Nota del Commissario Straordinario per la Ricerca delle Persone Scomparse, prefetto Silvana Riccio, anno 2020.
- Quesito posto al Garante della Privacy riguardo al positioning.
- DIRETTIVA 2002/58/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 luglio 2002
- Nota sulla definizione di “Diritti Umani”, in lingua inglese.
- Ongania R., 2024, L’istanza - “Serve una urgente demagificazione della ‘legge sulla privacy’ soprattutto nella ricerca di persone scomparse”.



G P D P

**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

Persone disperse in montagna: si può localizzare il cellulare per rintracciarle [1580543]

[doc. web n. 1580543]
[v. [Comunicato stampa](#)]

Persone disperse in montagna: si può localizzare il cellulare per rintracciarle - 19 dicembre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravallotti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito, "Codice");

VISTI in particolare gli articoli 6, 11 e 24, comma 1, lett. e) del Codice;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO

Questa Autorità ha ricevuto diverse note da parte di comuni che pongono in evidenza l'utilità, per gli organismi impegnati nelle ricerche di persone disperse in zone montane, di poter accertare la localizzazione degli apparecchi di telefonia mobile di cui le persone stesse siano eventualmente munite. Le ricerche di persone in situazioni di pericolo e non in grado di comunicare la propria posizione, a volte anche perché in stato di incoscienza, potrebbero essere infatti agevolate ottenendo in tempo reale dal competente operatore telefonico un elemento informativo prezioso ai fini del soccorso.

Le note si riferiscono, più specificamente, all'attività realizzata da un particolare organismo di soccorso, il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (Cnsas), ovvero da una struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile, analoga a realtà operative quali il Corpo forestale dello Stato, altre forze di polizia, vigili del fuoco, forze armate, servizi tecnici nazionali, Croce rossa italiana e strutture del Servizio sanitario nazionale (cfr. art. 11, comma 1, l. n. 225/1992).

Nei casi prospettati non è previsto il rilascio di un'autorizzazione o l'adozione di un altro provvedimento del Garante e la questione posta può essere risolta applicando quanto è già direttamente previsto per legge.

Tuttavia, in ragione della particolare delicatezza delle informazioni personali di cui potrebbero venire a conoscenza gli organismi impegnati nelle predette attività e altri terzi, il Garante ritiene di dover formulare alcune considerazioni di carattere generale che possono essere applicate, con le dovute cautele, in contesti analoghi di soccorso prestato da altri organismi legittimati o in altre zone del territorio.

1. La disciplina in materia di localizzazione

I dati personali relativi all'utilizzo di apparecchi di telefonia mobile sono soggetti a una specifica disciplina di origine comunitaria. Con particolare riferimento al tema della localizzazione, l'art. 2, comma 1, lett. c)

della direttiva europea n. 2002/58/Ce stabilisce che i dati relativi all'ubicazione sono quelli che, in una rete di comunicazione elettronica, indicano "la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico" (cfr. anche art. 4, comma 2, lett. i) del Codice).

In questa sede, oggetto di esame sono solo i dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, ossia i dati che possono essere reperiti sulla rete di comunicazione elettronica a prescindere da una comunicazione tra soggetti.

2. Il trattamento dei dati reperiti in rete

Nel caso specifico, le richieste degli enti locali che si sono rivolti al Garante hanno per oggetto i dati concernenti i ponti e le celle attivate e/o "agganciate" dai telefoni mobili nell'eventuale disponibilità di persone disperse.

Nelle note pervenute al Garante è stato sottolineato che organismi preposti a ricerche in montagna possono avere la concreta necessità di localizzare con urgenza una persona dispersa. Può risultare quindi particolarmente utile per tali organismi ottenere da un operatore telefonico i dati relativi alla posizione delle persone disperse per le quali siano state attivate formalmente le ricerche.

In questi casi, se la richiesta rivolta all'operatore telefonico si limita a conoscere quanto sopra indicato, per le ragioni suesposte non vengono in considerazione "dati di traffico" telefonico e non si deve quindi applicare la particolare disciplina che ne circoscrive l'accessibilità (artt. 123 e 132 del Codice cit.).

In termini generali, il trattamento dei dati relativi alla localizzazione di un apparecchio telefonico mobile può essere effettuato dall'operatore telefonico solo con il consenso dell'abbonato o dell'utente. Tuttavia, se vi è (come può accadere nei casi in esame) la necessità di salvaguardare la vita o l'incolumità fisica della persona, l'operatore telefonico può comunicare legittimamente i dati stessi all'organismo di soccorso che sia impegnato nelle ricerche (artt. 6 e 24, comma 1, lett. e) del Codice cit.).

Secondo quanto disposto dall'art. 11 del Codice, possono essere comunicati all'organismo richiedente solo i dati necessari all'attività di soccorso, ossia, in termini generali, quelli concernenti i ponti e le celle attivate e/o "agganciate" dal telefono mobile che risulti in uso alla persona dispersa. Occorre, inoltre, che i dati stessi siano utilizzati correttamente dall'organismo che li riceve solo per lo scopo di ricerca e soccorso della persona dispersa e che si osservino, infine, le modalità e i tempi per ciò giustificati.

La comunicazione di questi dati da parte degli operatori di telefonia mobile non è naturalmente obbligatoria, ma è –come detto– legittima e può risultare, specie se immediata, particolarmente utile per le persone disperse.

3. Chiamate di emergenza

Va da ultimo richiamata l'attenzione sulla circostanza che i servizi abilitati in base alla legge a ricevere chiamate di emergenza possono avvalersi anche di una ulteriore opportunità, potendo trattare comunque i dati relativi all'ubicazione degli apparecchi relativi ai chiamanti, anche quando l'utente o l'abbonato abbiano già rifiutato o omesso di prestare il consenso (cfr. *considerando 36* e art. 10, comma 1, lett. b) della direttiva 2002/58/Ce e art. 127, comma 4 del Codice).

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. h), del Codice:

a) richiama l'attenzione di organismi preposti a ricerche di persone disperse specie in zone montane, nonché dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica, sulla circostanza che è lecito acquisire dati sulla localizzazione relativi alle persone medesime anche senza il loro consenso, nei termini di cui in motivazione;

b) dispone l'invio del presente provvedimento ai comuni che si sono rivolti al Garante e ai fornitori di servizi di telefonia mobile anche affinché valutino l'opportunità di sottoscrivere tra essi apposite convenzioni, in modo tale da agevolare ulteriormente l'attività di ricerca di persone disperse.

Roma, 19 dicembre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Lettera dicembre 2020, avente per oggetto “Piani provinciali per la ricerca delle persone scomparse”, inviata dal Commissario Straordinario del Governo per le Persone Scomparse ai PREFETTI della Repubblica. Riprodotta di seguito.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DEL GOVERNO PER LE PERSONE SCOMPARSE
uffcomm.personescomparse@pec.interno.it

AI SIG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO
PER LE PROVINCE AUTONOME DI
TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE
AUTONOMA VALLE D'AOSTA
AOSTA

e, p.c.:

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE

AL GABINETTO DEL MINISTRO DELL'INTERNO

ROMA

Oggetto: "Piani provinciali per la ricerca delle persone scomparse."

Nel corso del *webinar*, rivolto ai dirigenti competenti di tutte le Prefetture, tenutosi il 10 dicembre 2020, in collaborazione con la SNA sono stati rappresentati alcuni dubbi interpretativi riguardanti, in particolare, l'ambito di applicazione della legge 203/2012, ai fini della predisposizione dei piani provinciali per la ricerca delle persone scomparse.

Al riguardo, si forniscono i seguenti elementi che integrano quanto già comunicato con le precedenti circolari.

La ricerca delle persone scomparse è regolata dall'art. 1, comma 4, della legge 14 novembre 2012 n. 203 e prevede che "l'ufficio di polizia che ha ricevuto la denuncia promuove l'immediato avvio delle ricerche e ne dà contestuale comunicazione al prefetto per il tempestivo e diretto coinvolgimento del commissario straordinario per le persone scomparse, nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e per le iniziative di competenza, da intraprendere anche con il concorso degli enti locali, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del sistema di protezione civile, delle associazioni del volontariato sociale e di altri enti, anche privati, attivi nel territorio."

La ricerca degli scomparsi, dunque, deve essere attivata esclusivamente per le persone per le quali è stata presentata una denuncia di scomparsa ai sensi della citata legge 203/2012.

Tale attività non può essere ricompresa nell'ambito normativo ed operativo di protezione civile. Com'è noto, infatti, alle attività di ricerca di persone a seguito di emergenze connesse con



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DEL GOVERNO PER LE PERSONE SCOMPARE

uffcomm.personescomparse@pec.interno.it

eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, come declinate dalle lettere a), b) e c) dell'art. 7 del decreto legislativo n. 1/2018, che ha sostituito l'art. 2 della legge 225/1992, si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 1 del 2018.

Di conseguenza, i piani provinciali per la ricerca delle persone scomparse non potranno essere attivati in caso di disastri di massa o di catastrofi naturali (terremoti, alluvioni, ecc.) o per micro emergenze (incidenti, crolli, allagamenti, ecc.).

Dalla definizione di persone scomparse va tenuta, inoltre, distinta quella relativa ai dispersi, con cui si individuano tutte quelle situazioni nelle quali la ricerca della persona è localizzata in un'area determinata a seguito di un evento accidentale, idoneo a porre in pericolo la vita umana (cfr. la Circolare del 6 marzo 2014 del Commissario straordinario per le persone scomparse e la Circolare del 16 maggio 2016 del Capo Dipartimento della protezione civile e, in particolare, le competenze attribuite ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 74 del 2001 e successive modifiche).

Si richiama, pertanto, l'attenzione delle SS.LL. ad adeguare, qualora non si sia già provveduto, il piano provinciale alle disposizioni della legge 203/2012, eliminando ogni eventuale riferimento alle persone disperse quali, a titolo meramente esemplificativo: escursionisti, alpinisti, speleologi, cercatori di funghi, boscaioli, pastori, e altri, per i quali risulta definita un'area di ricerca.

Si precisa che, qualora la scomparsa ricada in un ambiente, montano, impervio ed ipogeo, o reso ostile per le condizioni meteorologiche (nevicata, piogge o temperature basse), le SS.LL. valuteranno l'attivazione del concorso del C.N.S.A.S., anche in funzione del possibile rischio evolutivo sanitario della persona scomparsa, come previsto dagli articoli 1 e 2 della legge n. 74 del 2001, così come modificata dalla legge n. 126 del 2020, riguardanti interventi di ricerca e soccorso, di diversa tipologia, svolti negli stessi contesti ambientali.

Restano ferme le diverse competenze attribuite dalle normative speciali delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano e della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Si ringrazia per la collaborazione.

F.to Il Commissario Straordinario
Prefetto
(Silvana Riccio)

7 dicembre 2022

Da renatoongania@libero.it a protocollo@pec.gdpd.it

Oggetto: PERSONE DISPERSE IN MONTAGNA

Gentile Garante,

Con riferimento al documento web n. 1580543 "Persone disperse in montagna: si può localizzare il cellulare per rintracciarle -19 dicembre 2008"

Chiedo quanto possa essere precisa "la posizione geografica dell'apparecchio terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico".

Chiedo di conoscere cioè se i dati di localizzazione (punto 1 delle premesse del sopracitato provvedimento), eventualmente disponibili mediante un accesso diretto delle forze dell'ordine (non tramite richiesta all'A.G. di cui art. 123 e 132 del Codice d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), sono approssimati a pochi metri quadrati o a dei km quadrati.

Per sostanziare ulteriormente il mio quesito, può essere considerato esperito un accesso diretto che individui l'ultima cella agganciata tale da determinare un cono di propagazione di 80km quadrati di superficie probabilistica oppure è da considerare abnorme tale risultato rispetto a quanto ha previsto il Presidente PIZZETTI nel 2008?

In attesa di un gentile riscontro,

Cordialmente

Renato Ongania
331.9410396

LEGGE 14 novembre 2012, n. 203 Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse. (12G0225) (GU Serie Generale n.278 del 28-11-2012) note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/11/2012 pubblicata Online al seguente indirizzo: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/11/28/012G0225/sg>

DIRETTIVA 2002/58/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 luglio 2002

relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)

Articolo 5 - Riservatezza delle comunicazioni

1. Gli Stati membri assicurano, mediante disposizioni di legge nazionali, la riservatezza delle comunicazioni effettuate tramite la rete pubblica di comunicazione e i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nonché dei relativi dati sul traffico. In particolare, essi vietano l'ascolto, la captazione, la memorizzazione e altre forme di intercettazione o di sorveglianza delle comunicazioni, e dei relativi dati sul traffico, ad opera di persone diverse dagli utenti, senza consenso di questi ultimi, eccetto quando sia autorizzato legalmente a norma dell'articolo 15, paragrafo 1. Questo paragrafo non impedisce la memorizzazione tecnica necessaria alla trasmissione della comunicazione fatto salvo il principio della riservatezza.

2. Il paragrafo 1 non pregiudica la registrazione legalmente autorizzata di comunicazioni e dei relativi dati sul traffico se effettuata nel quadro di legittime prassi commerciali allo scopo di fornire la prova di una transazione o di una qualsiasi altra comunicazione commerciale.

3. Gli Stati membri assicurano che l'uso di reti di comunicazione elettronica per archiviare informazioni o per avere accesso a informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un abbonato o di un utente sia consentito unicamente a condizione che l'abbonato o l'utente interessato sia stato informato in modo chiaro e completo, tra l'altro, sugli scopi del trattamento in conformità della direttiva 95/46/CE e che gli sia offerta la possibilità di rifiutare tale trattamento da parte del responsabile del trattamento. Ciò non impedisce l'eventuale memorizzazione tecnica o l'accesso al solo fine di effettuare o facilitare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria a fornire un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente.

[...]

Articolo 15

1. Gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative volte a limitare i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, all'articolo 8, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 9 della presente direttiva, qualora tale restrizione costituisca, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE, una misura necessaria, opportuna e proporzionata all'interno di una società democratica per la salvaguardia della sicurezza nazionale (cioè della sicurezza dello Stato), della difesa, della sicurezza pubblica; e la prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati, ovvero dell'uso non autorizzato del sistema di comunicazione elettronica. Atal fine gli Stati membri possono tra l'altro adottare misure

legislative, le quali prevedano che i dati siano conservati per un periodo di tempo limitato per i motivi enunciati nel presente paragrafo. Tutte le misure di cui al presente paragrafo sono conformi ai principi generali del diritto comunitario, compresi quelli di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del trattato sull'Unione europea.

3.1 Defining Human Rights

Human rights trainers know that one of the most frequently “answered” questions in training sessions – irrespective of who is in the audience: students, political actors, or military or police officers – involves the definition of human rights.

Human rights encompass important dimensions in our lives – ethical, legal, religious – and they are part of our personal experiences, our past and present, our sorrows, regrets, and joys. Many of the situations that we observe daily in our own countries or that we hear or read about in other countries on the news, are related to human rights.

All our personal experiences and the information we absorb constitute building blocks for our own perspectives and beliefs about human rights. They are important to our personal way of being and meaningful for our own survival.

Negative events can make us pessimistic about human rights. Inequality, discrimination, abuse of power, violation of fundamental freedoms, along with the impunity often granted to the primary violators, affect us in our deepest sensibilities. Both direct victims as well as witnesses of human rights violations foster doubts about the purpose, effectiveness, and efficacy of human rights.

Inequalities, however, exist in societies despite the presence of human rights standards. States display good standards of human rights when these rights are not only recognized in theory and law, but are also respected, protected, and fulfilled in practice.

A dignified life requires the protection of one’s human rights. However, if the system is to work, the demand for one’s rights must correspond with the duty to respect the rights of others. This reciprocal obligation forms the bedrock of any civilized society whose ethos and institutional ethics are transcended by human rights.

In other words, a community in which individual dignity is respected and rights and responsibilities are protected, helps and sustains positive interaction amongst its members.

Human rights are universal; every person possesses them by virtue of being human. The universality of human rights is highlighted in the UN Charter, which commits Member States to promote and encourage respect for human rights and fundamental freedoms for all without distinction.³

Human rights are undergirded by the principle of non-discrimination which guarantees that every human being is entitled to human rights irrespective of his/her race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth, or other status.

Human rights include civil, cultural, economic, political, and social rights, and they are all interdependent and equally important. We cannot consider only some rights and neglect others. Thus, an effective realization of the right to life as a civil right cannot be guaranteed unless the corresponding economic and social rights relating to employment, adequate food, and health care are also guaranteed. Similarly, the right to freedom of work and the right to employment as economic and social rights cannot be enjoyed unless the civil right not to perform forced or compulsory labour is fulfilled. All human rights are interrelated, inalienable, interdependent, and indivisible.⁴

3 Henry J. Steiner, Philip Alston, and Ryan Goodman, *International Human Rights in Context* (Third Edition) (New York, Oxford University Press, 2007), p. 517.

4 For more details on the concept of interrelation, interdependence, indivisibility, and inalienability of human rights, see “What are human rights?” available from <<http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx>>. See also: *Training Manual on Human Rights Monitoring*, Professional Training Series N. 7, OHCHR/UN 2001.

- PICCOLI CONTRIBUTI -

per la Giornata europea della protezione dei dati personali


Data Protection Day o Data Privacy Day¹

28 gennaio 2025

*Congettura: serve una urgente demagificazione della 'legge sulla privacy'
soprattutto nella ricerca di persone scomparse²*

Renato Ongania³

(Presidente del Comitato ALBERTO)⁴



¹ 28 gennaio – Giornata della protezione dei dati - Portal (coe.int, 2024).

² Cfr. Gov.it, 2024 in bibliografia – XXX Relazione Commissario Straordinario del governo per le persone scomparse.

³ Dottore in Relazioni Pubbliche e Comunicazione d'Impresa (IULM, Milano).

⁴ Il Comitato ALBERTO è nato su iniziativa dei famigliari di Alberto Ongania (nato a Lecco 29-03-1969), cuoco, cinquantatreenne, residente a Perledo (LC) e scomparso lo scorso 11 novembre 2022 senza lasciare alcuna traccia. Ritrovato morto il 3 dicembre 2022, con accanto il suo telefono cellulare a Perledo in un dirupo. Lo scopo è riformare la Legge sulla Privacy e più in generale la normativa che ha impedito all'Autorità Giudiziaria della Procura di Lecco di poter richiedere al G.I.P. l'accesso ai dati telefonici in possesso dell'operatore telefonico, perché in assenza di elementi d'indagine (Carabinieri di Bellano e Lecco) tali da prefigurare ipotesi di reato. Si vuole intervenire in questo ambito perché si ritiene che la tutela della vita di una persona debba avvantaggiarsi di strumenti investigativi tipici del campo penale.

“Noi pensiamo di discutere soltanto di protezione dei dati, ma in realtà ci occupiamo del destino delle nostre società, del loro presente e soprattutto del loro futuro” Stefano Rodotà (2004).

Abstract

L'istanza - “Serve una urgente demagificazione della ‘legge sulla privacy’ soprattutto nella ricerca di persone scomparse” - prende le proprie mosse da una realtà empirica tragicamente vissuta e sfortunatamente paradossale (Ongania, 2023). I fatti riguardano “l’allontanamento volontario” – “scomparsa” – del fratello Alberto (1969-2022), ritrovato morto a distanza di tre settimane in un dirupo non troppo lontano da casa con accanto il proprio smartphone. Il testo si pone a tutti gli effetti nella forma di una congettura, rappresenta una provocazione alle coscienze dei legislatori sulla definizione teorica del concetto di privacy. S’intende approfondire un aspetto dell’applicazione della normativa europea relativa alla privacy nel Belpaese. L’approfondimento viene ancorato a un fenomeno più generale osservato da papa Francesco in relazione all’operato dell’uomo: “il crescente paradigma tecnocratico”. S’intende prospettare una liberazione della normativa sulla privacy dai dogmi della *techne*, aggiustare l’esistente, e caratterizzare la tutela della privacy delle comunicazioni elettroniche come un diritto “sussidiario” e “subordinato” ad un diritto assiologicamente più rilevante nella nostra civiltà, la sicurezza fisica delle persone, ovvero la tutela della vita. L’articolo prevede leggeri “sconfinamenti” nei *cultural studies*, nella filosofia e nella semiotica applicata.

0. Diritto della Persona, definizione tra ‘privacy’ e ‘riservatezza’

La privacy, nelle sue varie evoluzioni concettuali e pratiche, è un costrutto culturale, figlia delle diverse civiltà. Talvolta è costituzionalizzata, altre volte è disciplinata da leggi ordinarie. In Europa allo stato attuale è iscritta in un Regolamento.

Bice Mortara Gravelli rispondendo ad un quesito linguistico, ricostruisce la storia del lemma ‘privacy’:

Il termine privacy, derivato di private ‘privato’, che a sua volta risale al latino privatu(m) da privu(m) ‘che sta davanti, isolato’ (da avvicinare al prefisso prae- ‘pre-’) è attestato in inglese, come spiega il Dizionario Etimologico della Lingua Italiana (comunemente abbreviato in DELI) di Manlio Cortelazzo e Paolo Zolli, in senso generico dal 1450 circa e nel senso specifico “la vita privata di ciascuno e la relativa riservatezza” dal 1814; ed è stato introdotto in italiano nel 1951 (in un articolo comparso nel settimanale “Epoca” del 7 luglio dello stesso anno). Riservatezza ‘l’essere riservato’, nei vari sensi in cui si usa il participio e aggettivo riservato (cito ancora da Cortelazzo / Zolli), proviene “dal verbo latino reservare ‘custodire (servare), mettere da parte (re-)’ che, durante il Medio Evo, fu largamente usato nella terminologia giuridica”. Si sarà notato che nel DELI riservatezza serve a definire privacy in qualità di sinonimo. Nel Grande Dizionario Italiano dell’Uso, di Tullio De Mauro (Torino, UTET, 1999-2000), al lemma privacy troviamo la seguente definizione: “la vita privata, personale e familiare, di una persona, di cui va tutelata e rispettata la riservatezza”; dove la parola riservatezza designa una prerogativa da tutelare e rispettare, e dunque un diritto personale; il tutto compreso in ciò che si intende per privacy.

Queste sommarie indicazioni linguistiche devono essere integrate da un riferimento all’uso specialistico dei termini in questione. Nella legge 31 dicembre 1996, n. 675, comunemente nota come legge sulla privacy e intitolata “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, il termine inglese non compare mai. Cito, ad esempio, il comma 1 dell’art. 1: “Finalità e definizioni. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione”. Di “tutela della riservatezza” si parla nell’art. 20 della medesima legge. La stessa espressione viene usata in tutta la legislazione successiva entrata in vigore fino ad oggi. Privacy, che si trova nell’uso comune e giornalistico, nei commenti di giuristi in articoli, note a sentenze e altro, pubblicati in riviste specializzate o in rete, ha dunque come

corrispettivo ufficiale il termine riservatezza. Quest'ultimo – come del resto accade ad altri vocaboli italiani – può essere impiegato sia in senso soggettivo (a parte subiecti, detto latinamente) per indicare il “ritegno nel palesare sentimenti, intenzioni, informazioni” (Il Sabatini Coletti. Dizionario della Lingua Italiana 2004, Milano, Rizzoli Larousse, 2003), il riserbo come atteggiamento personale, sia in senso oggettivo (a parte obiecti) per indicare la caratteristica di dati, notizie, ecc. riguardanti singole persone o gruppi, che è oggetto del diritto, garantito dalla Costituzione, alla inviolabilità della sfera privata degli individui. Le due prospettive nell'uso del termine riservatezza non si confondono, in quanto rappresentano una condizione normale nel lessico: si pensi, ad esempio, al vocabolo sicurezza, che significa sia “condizione di chi è sicuro di sé, deciso e risoluto per disposizione o per carattere; atteggiamento di chi agisce senza timori o incertezze” (continuo a citare definizioni dal Sabatini Coletti), sia “prevenzione, eliminazione parziale o totale di danni, pericoli, rischi; insieme delle istituzioni statali, delle leggi e dei regolamenti preposti alla tutela dell'ordine e dei diritti del cittadino”» (Mortara Gravelli, 2012).

1. Poiché “scompare” non è reato lo Stato non può violare la privacy delle persone scomparse nel tentativo di ritrovarle, in più sarebbe eccessivamente oneroso

Tesi. La ragione principale per la quale oggi non si può accedere ai dati telefonici di una persona scomparsa e al relativo tracciamento - salvo la contingenza di ipotesi di reato¹⁶ grave tale da prefigurare in Procura l'iscrizione nel registro delle notizie di reato mod. 44¹⁷ -, è da ricondurre al fenomeno culturale che minaccia la nostra società, la continua perdita di responsabilità di quel

¹⁶ Cfr. Codice di Procedura Penale Art. 335 - Registro delle notizie di reato

1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.

2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni.

3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste ai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta.

3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile.

3-ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall'autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo.

¹⁷ Registro delle notizie di reato relative ad ignoti (modello 44) in alternativa al Registro degli atti non costituenti notizie di reato (modello 45).

soggetto incaricato che dovrebbe “compiere un’azione ottimale”. Nel caso specifico l’Autorità Giudiziaria (A.G.).

Il Ministero della Giustizia con la Circolare 21 aprile 2011, ha fornito le regole di iscrizione delle notizie non costituenti reato nel registro generale.¹⁸ A tale circolare se ne aggiunge una seconda che offre un contesto economico interessante rispetto all’amministrazione della Giustizia, si tratta della Circolare 11 novembre 2016 - Circolare in tema di attuazione del registro unico penale e criteri generali di utilizzo di cui si riporta integralmente il paragrafo 11:

Il modello 45 e gli accertamenti onerosi

L’esistenza di spese nel contesto di un procedimento iscritto nel mod. 45 può costituire l’indizio di una deviazione funzionale.

Le uniche attività espletabili in siffatto contesto sono quelle strettamente finalizzate alle determinazioni sull’iscrizione. Sono dunque precluse attività propriamente investigative, finalizzate cioè alla verifica di fondatezza di una notizia di reato già delineata nei suoi tratti oggettivi.

Sono invece ammissibili le attività indispensabili alla qualificazione come notizia di reato del contenuto di comunicazioni ed esposti, di cui non risulti altrimenti possibile stabilire la natura (fatto costituente reato o non). Ciò corrisponde alla prassi della maggior parte degli uffici requirenti.

Escluso, in ogni caso, il compimento di atti d’indagine che richiedano o ammettano la presenza del difensore o dei quali sia previsto il successivo deposito, potranno raccogliersi le informazioni, anche documentali, obiettivamente essenziali alla verifica della configurabilità di un’ipotesi di reato.

Resta comunque affidata alla responsabilità dei procuratori della Repubblica e dei procuratori generali, quale profilo coessenziale alla tenuta effettiva della garanzia di puntualità, correttezza e uniformità dell’azione penale e dell’obbligo di osservanza dei principi del giusto processo, il costante controllo del rischio di introduzione di prassi abusive in fatto risolte nell’oscuramento, anche temporaneo, di indagini riferibili a notizie di reato che risultassero già comunque acquisite.

¹⁸ Oggetto: Utilizzazione del registro degli atti non costituenti notizie di reato (modello 45).

In questo ambito, oltre alle indicate ragioni di garanzia, occorre considerare le esigenze di corretta gestione della spesa: gli esborsi finalizzati alla verifica di una “non notizia di reato”, non afferendo ad un procedimento penale, non possono rientrare tra le spese di giustizia recuperabili ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Dette indicazioni di segno restrittivo devono essere contemplate con la previsione ordinamentale di attività istituzionali del p.m. esterne al contesto strettamente processuale, il cui assolvimento può comportare la necessità di svolgere attività onerose.

Tale evenienza si verifica sicuramente nel caso degli accertamenti tecnici disposti, a seguito del rinvenimento di un cadavere o di resti cadaverici, al fine di pervenire alla sua identificazione e/o di appurare le cause della morte.

Detti accertamenti potrebbero non travalicare lo stretto limite funzionale dell’acquisizione di informazioni essenziali per le determinazioni sull’iscrizione: l’accertamento medico-legale delle cause della morte può rivelarsi, in taluni casi, l’unico atto praticabile per stabilire se la notizia del rinvenimento attenga o meno a un fatto costituente reato.

E’ significativo che l’art. 116 d. att. c.p.p., colleghi il dovere istituzionale del procuratore della Repubblica di disporre l’esame autoptico e/o di propiziare l’identificazione del cadavere all’insorgenza del mero “sospetto di un reato”, nozione che esprime un quadro cognitivo inferiore rispetto agli “specifici elementi indizianti”, dalla cui acquisizione soltanto scaturisce, secondo l’insegnamento giurisprudenziale già riportato, l’obbligo di iscrizione nei registri dedicati alle vere notizie di reato.

Nel caso indicato, l’espletamento degli accertamenti nel contesto di un procedimento iscritto nel mod. 45 costituisce prassi più corretta rispetto a quella di procedere a iscrizioni strumentali, nei modelli 21 o 44, di fattispecie criminose neppure evocate dai dati disponibili (per esempio, quella di istigazione al suicidio).

Resta fermo naturalmente che, quando nel momento in cui dispone l’accertamento il pubblico ministero abbia già acquisito specifici elementi indiziari circa l’eziologia criminosa della morte del soggetto rinvenuto, è doveroso procedere all’iscrizione (o alla trasmigrazione) nel registro delle notizie di reato, in modo da rendere trasparente la finalità investigativa dell’atto e da poter includere la relativa spesa tra quelle recuperabili ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. n. 115 del 2002.

Mentre il Prefetto mediante la Prefettura e un Comitato coordina le azioni di ricerca e soccorso seguendo un protocollo provinciale studiato *ad hoc* (piano frutto di una legge nazionale), per il proprio territorio di competenza, l'A.G. deve \ può \ dovrebbe autorizzare con decreto motivato le forze dell'ordine a fare richiesta alle compagnie telefoniche di accedere ai dati telefonici e procedere al tracciamento del dispositivo cellulare in possesso della persona di cui si è denunciata la scomparsa.

Eppure, ciò è allo stato attuale impossibile perché la stragrande maggioranza dei casi di denuncia riguarda fatti che non costituiscono reati per lo Stato.

Fig. 1 – Tabella con le motivazioni delle “Scomparse” 2022.



Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse
XXVIII Relazione - anno 2022

2022				
MOTIVAZIONI	TOTALE DENUNCE	RITROVATI	RITROVATI DECEDUTI	DA RITROVARE
ALLONTANAMENTO VOLONTARIO	20190 (82,85%)	9614 (47,62%)	78 (0,81%)	10576 (52,38%)
NON DETERMINATA	1998 (8,20%)	1279 (64,01%)	69 (5,39%)	719 (35,99%)
POSSIBILI DISTURBI PSICOLOGICI	1042 (4,28%)	886 (85,03%)	26 (2,93%)	156 (14,97%)
ALLONTANAMENTO DA ISTITUTO E/O COMUNITA'	1021 (4,19%)	335 (32,81%)	0	686 (67,19%)
SOTTRAZIONE DA CONIUGE O ALTRO CONGIUNTO	65 (0,27%)	21 (32,21%)	0	44 (67,69%)
POSSIBILE VITTIMA DI REATO	53 (0,22%)	35 (66,04%)	2 (5,71%)	18 (33,96%)
TOTALI	24369	12170 (49,94%)	175 (1,44%)	12199 (50,06%)

Fonte: XXVIII relazione, anno 2022, Dati e attività sul fenomeno delle persone scomparse (Gov.it, 2023).

Per attingere a dati più aggiornati, relativamente alle persone scomparse del 2023, la XXX Relazione del Commissario straordinario del governo delle persone scomparse riporta le seguenti valutazioni per le persone scomparse di nazionalità italiana:

- a) La maggior parte delle scomparse, il 75,6% (7.327 casi), viene inizialmente registrata come “allontanamento volontario”.
- b) Indipendentemente dalla qualificazione della scomparsa, le Forze di polizia avviano nell'immediato le ricerche. Tuttavia, non è infrequente che approfondimenti successivi o indagini giudiziarie rivelino anche scenari diversi.
- c) In particolare, sorgono dubbi sulla volontarietà dell'allontanamento nel caso di individui vulnerabili come, ad esempio, le persone affette da disturbi cognitivi.
- d) A tale scopo, il tavolo tecnico interforze, co-presieduto dal Commissario straordinario e dal Direttore dell'Ufficio di Coordinamento e Pianificazione delle Forze di polizia, ha sviluppato un nuovo modello di denuncia e una nuova casistica delle motivazioni (Gov.it, 2024:18).

POICHÉ LA STRAGRANDE MAGGIORANZA DEI CASI DI SCOMPARSA VENGONO TRATTATI COME “NOTIZIE NON COSTITUENTI REATO”, QUINDI NOTATI NEL REGISTRO DEGLI ATTI NON COSTITUENTI NOTIZIE DI REATO, L’A.G. NON HA LA POSSIBILITÀ DI EMETTERE UN DECRETO CHE AUTORIZZA LE FORZE DELL’ORDINE A VIOLARE LA RISERVATEZZA DELLE COMUNICAZIONI TELEFONICHE DELLA PERSONA SCOMPARSA. L’A. G. NON PUÒ AUTORIZZARE LE FORZE DELL’ORDINE A FARE RICHIESTA DI ACCESSO AI DATI TELEFONICI E AL TRACCIAMENTO DINAMICO DEL TELEFONO CELLULARE IN POSSESSO DELLA PERSONA SCOMPARSA.

Il fenomeno è un volontario e consapevole depotenziamento delle funzioni dello Stato del potere investigativo nella ricerca di persone scomparse. È voluto e legittimato dal Legislatore.

Maggiori argomentazioni, e dubbi, sono stati sollevati sin dal 2007.

Per amore di concretezza si riporta uno stralcio del resoconto stenografico di Antonio La Scala, Vicepresidente del comitato regionale dell'associazione «Penelope» delle Puglie, nell'ambito di una audizione della Commissione I Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni, indagine conoscitiva, seduta di giovedì 21 giugno 2007, presidenza del presidente Luciano Violante:

Ora nel caso di denunce sporte da familiari di persone scomparse, ho notato un duplice orientamento: in alcune procure si usa iscrivere la denuncia nel modello 44, in altre nel modello 45. Non si tratta di una differenza di poco conto, per vari motivi. Sotto un profilo puramente tecnico-processuale, qual è il compito del pubblico ministero nel momento in cui riceve un fatto che non costituisce reato? Perché una scomparsa per Alzheimer, almeno ab origine, non è un fatto costituente reato. Da quale momento deve far partire il termine di durata delle indagini preliminari? Noi sappiamo che le indagini preliminari devono durare almeno sei mesi e possono essere prorogate in determinati casi espressamente previsti dal codice. Questo significa che possiamo far partire tranquillamente il termine dei sei mesi dal momento della scomparsa. Ma cosa succede quando scadono i sei mesi? La chiusura delle indagini significa anche la chiusura delle ricerche? Come si potrebbe affrontare questo problema sotto un profilo processuale? Nel momento in cui il pubblico ministero conclude che non si ravvisano fatti costituenti reato, il fascicolo viene archiviato e automaticamente si verifica la cessazione delle ricerche. Questo è un primo punto su cui è necessario discutere. Il secondo punto riguarda la polizia giudiziaria, l'organo di cui si avvalgono le procure della Repubblica e i pubblici ministeri per svolgere le indagini in ordine ai vari fascicoli. Come ben sappiamo, l'articolo 55 del codice di procedura penale indica i compiti e le funzioni della polizia giudiziaria: prevenire che il reato venga portato a ulteriori conseguenze, individuare l'autore del reato, ricercare le fonti di prova. Ora, nessuno di questi tre eventi si ravvisa nel caso di una persona che scompare in quanto sofferente di una psicopatologia. Sono perfettamente d'accordo su tutte le proposte indicate nel progetto di legge in ordine al coordinamento, all'istituzione di un comitato, al fondo, ma mi metto anche nei panni della polizia giudiziaria che riceve questa denuncia. Dovrebbe, ovviamente, darne subito notizia all'autorità giudiziaria e con la stessa concordare la linea. Al di là della ricerca immediata (intendo la pura attività di ricerca materiale, quindi la distribuzione delle foto alle pattuglie, la banca dati e via dicendo), quali atti di indagine essa può porre in essere a livello puramente investigativo? Parliamo di perquisizioni, ispezioni, accessi, interrogatori, intercettazioni ambientali o telefoniche, rivelatori satellitari e quant'altro. Senza dimenticare, poi, che alcuni di questi mezzi di ricerca delle prove sono previsti solo per determinati tipi di reato che superano una soglia edittale di pena. Quindi, anche la polizia giudiziaria, nel momento in cui viene investita del fatto reato, cosa può e deve fare? Da questo punto di vista, a mio avviso, occorre colmare una lacuna, affinché l'organo investigativo, sia come attività giudiziaria sia come polizia giudiziaria, sia dotato di strumenti giuridici conferiti direttamente da norme preposte, che gli diano l'obbligo di fare quanto necessario e nei limiti in cui la legge glielo consente. Sarebbe opportuno iniziare, ad esempio, dall'istituzione presso le procure di un registro di tutti i casi di persone scomparse, in modo da dirimere subito il dubbio tra il modello 44 e il modello

45. Perché è pacifico che se lo scomparso è vittima di un reato, la denuncia è registrata nel modello 21, e valgono le normali regole che il codice di procedura penale prevede. Ma penso, appunto, ai tantissimi casi di persone che scompaiono a causa di psicopatologie, ossia ai casi in cui non sussiste un reato o, almeno, non sussiste all'inizio, poiché non c'è dubbio che lo scomparso possa nel corso del tempo subire altri tipi di reato, pur non essendone vittima ab origine. Quindi, quale tipo di attività, quale tipo di potere, quale veste giuridica spetta alla polizia giudiziaria in questa occasione? E se non è una veste giuridica di polizia giudiziaria in senso tecnico, non sussistendo notizia di reato, che atti può condurre a termine? Il nostro codice individua una serie di atti che sono propri della polizia giudiziaria, altri del pubblico ministero ed altri ancora che vengono condotti su delega. Quali sono in questi casi? Sarebbe opportuno che la norma indicasse agli organi di polizia giudiziaria e agli apparati investigativi come comportarsi in questa situazione: se la parola protocollo è forse esagerata, diciamo che occorre un'indicazione tassativa, o quasi, di tutto ciò che è necessario fare, nell'immediatezza, durante e dopo. Esiste, infatti, come ho già detto in precedenza, un problema di procedura, legato al periodo dei sei mesi delle indagini preliminari: una volta che queste sono scadute e il pubblico ministero ha archiviato la denuncia, a che titolo un familiare della persona scomparsa può pretendere alcunché? Considerate anche che la ricerca comprende un dispendio di mezzi: missioni, straordinari, servizi esterni, insomma una serie di indennità che spettano agli appartenenti delle forze di Polizia. A che titolo può essere riconosciuto questo tipo di emolumenti, se il fascicolo «penale» è stato archiviato? (Gov.it, 2007).

2. Il crescente paradigma tecnocratico.

Sebbene il fenomeno denunciato non sia recentissimo (almeno nella sua genesi), è del tutto inquadrabile all'interno del contemporaneo crescente paradigma tecnocratico, denunciato ripetutamente da papa Francesco prima nell'enciclica *Laudato Si'* e poi nell'esortazione apostolica *Laudate Deum*.

Riflessione. Per arrestare e invertire il decadimento culturale in termini di responsabilità del soggetto che ha in mano l'esercizio del potere investigativo – l'Autorità Giudiziaria – si invitano il Legislatore italiano ed europeo ad intervenire con discernimento e far prevalere la tutela della vita, aggiustando ove possibile il Regolamento comunitario in materia di privacy \ riservatezza e protezione dei dati personali. L'assiologia a cui conformare le norme deve avere come principio guida la salvaguardia e

la sicurezza dell'individuo, in subordine, la tutela della privacy. Chi presiede¹⁹ le funzioni investigative deve poter disporre di strumenti efficaci atti a tutelare la vita ed esercitare con responsabilità il proprio servizio.

3. I dispositivi elettronici tornino ad essere degli accessori

I dispositivi elettronici, nel caso specifico gli smartphone, vengono deificati da roboanti campagne pubblicitarie e la loro inviolabilità da parte dello Stato è quasi assoluta. I dati telefonici sono inaccessibili per le forze dell'ordine investite della funzione di "investigare" l'allontanamento. Ciò viene legittimato *tour court*, impropriamente e apoditticamente, dal concetto presente di Costituzione dell'inviolabilità delle comunicazioni. Se una persona scompare, la Prefettura di competenza avvia un protocollo con vari organismi per attivare i soccorsi. In tale procedura ad oggi non si ha a possibilità di risalire al tracciamento del suo cellulare per sapere che percorso potrebbe aver fatto la persona scomparsa. Tutto ciò che può essere esperito è l'ultima cella agganciata; quindi, un cono di superficie che per alcuni casi in montagna si arriva anche a 70 Km quadrati. Anziché essere interpretati come accessori, strumenti, dispositivi funzionali alla vita dell'Uomo, divengono proprietà inviolabili, più intime e private della corrispondenza bancaria.

Riflessione. Gli smartphone dovrebbero tornare ad essere configurati come accessori, eventualmente utili alla salvaguardia della sicurezza del proprietario, quindi, in caso comprovata necessità, dovrebbero essere utilizzati per geolocalizzare persone in potenziale pericolo di vita, persone scomparse, persone malate, confuse o disorientate – in tali circostanze – reitera l'autore, deve prevalere la tutela della vita e solo in subordine, in forma sussidiaria, la tutela delle comunicazioni personali.

4. Un Diritto è tale se vi si può rinunciare

La genesi del "Diritto alla Privacy" può essere collocata nella *polis* dell'Antica Grecia. Per gli scopi del presente saggio, tuttavia, non è significativo andare a ricostruire tale accezione e concetto teorico. Per qualcosa di più moderno possiamo ricondurci alla fine del XIX secolo (Warren, Brandeis, 1890),

¹⁹ Si usa volutamente il termine 'presiede' e non il termine 'dirige', perché un preside è connotato di maggiore responsabilità soggettiva rispetto a un dirigente.

i due autori statunitensi definirono il diritto alla riservatezza come “il diritto di essere lasciati in pace” (ibidem).

Per continuare ad attingere alla cultura giuridica degli Stati Uniti, gli emendamenti 5 e 14 della Costituzione degli Stati Uniti stabiliscono che né il governo federale né alcuno stato possono privare una persona di “vita, libertà o proprietà senza un giusto processo legale”. Questo principio è denominato *Due Process Clauses*²⁰ e proibiscono ai governi di privare le persone dei loro diritti costituzionali a meno che non sia stato impiegato un procedimento legale equo, come un processo da parte di una giuria imparziale.

L'evoluzione di tale tutela durante tutto il Novecento – senza voler fare del Diritto Comparato – ci ha portato al Regolamento europeo (GDPR - Regolamento 2016/679).

È quantomeno curioso, tuttavia, che la concezione originaria di Diritto alla Privacy del 1890 potrebbe non trovare piena applicazione nei casi in cui la persona stessa, in assenza di ipotesi di reato, desideri - o sia prefigurabile un supposto desiderio - essere ritrovata, soccorsa, salvata.

A ciò si potrebbe obiettare che essendo un diritto vi si potrebbe rinunciare. Negativo, l'URP dell'Ufficio del Garante della Privacy e della Protezione dei Dati Personali, interrogato dall'autore (2022), ha chiarito che non si può rinunciare alla tutela della privacy, invero non esiste un modulo di rinuncia volontaria. In particolare, l'interrogante prospettava la possibilità di dichiarare una preventiva rinuncia alla protezione della privacy in caso di proprio “allontanamento volontario” (scomparsa), denunciata dai famigliari, quindi di garantire all'autorità giudiziaria la facoltà di deliberare una autorizzazione alle forze dell'ordine per richiedere l'accesso ai dati telefonici e al tracciamento.

Indubbiamente siamo di fronte a scelte di civiltà, valoriali, assiologiche. La subalternità o l'equivalenza valoriale delle tutele.

Riflessione. Se vogliamo intendere la Privacy come un diritto, dobbiamo prevedere anche che vi si possa rinunciare. Cioè esercitarlo oppure non esercitarlo, quindi predisporre dei moduli con cui si fanno delle scelte, per consentire alle persone di *fare* scelte specifiche sulla privacy. Con tale ammodernamento si potrebbe offrire un modo per facilitare l'esercizio di questo diritto.

²⁰ Trad. it. propria “Clausole del processo necessario”.

5. Il bilanciamento tra due diritti entrambi costituzionali

Il diritto alla vita e il diritto alla privacy sono due principi fondamentali che possono entrare in conflitto fra loro nell'ambito giuridico e nella pratica legislativa. La vita è un diritto inalienabile²¹, riconosciuto e tutelato in molteplici ordinamenti giuridici, e generalmente ha la precedenza su altri diritti. Tuttavia, il diritto alla privacy è anch'esso essenziale per garantire la dignità e l'autonomia individuale.

Nella realtà, al momento della loro applicazione alla fattispecie concreta, le norme che regolano questi diritti possono risultare non coordinate o addirittura contraddittorie, creando situazioni in cui la legge appare incostituzionale o incompleta. Queste lacune legislative diventano evidenti quando si tenta di applicare le norme a casi specifici, e spesso si scopre che manca una guida chiara su come procedere.

Il "buon senso" dovrebbe essere un principio guida anche nell'applicazione delle leggi, ma purtroppo è spesso assente nel processo legislativo. Questo può portare a interpretazioni legali che non riflettono l'intento originale della legge o i principi di giustizia e equità.

L'articolo 3 della Costituzione italiana sancisce il principio di uguaglianza: sulla base del principio di ragionevolezza situazioni uguali devono essere trattate allo stesso modo e situazioni diverse in modo diverso. Questo principio è fondamentale per garantire che tutti i cittadini siano trattati equamente dalla legge. Tuttavia, l'applicazione di questo principio può essere complicata quando si tratta di bilanciare diritti come la vita e la privacy, specialmente quando le leggi esistenti non sono coordinate o presentano incongruenze.

Banalmente se a scomparire è un soggetto pericoloso si viola la sua privacy e si avviano certi meccanismi investigativi, se è un soggetto incensurato ciò non avviene. Agli effetti pratici, pur paradossalmente, è più tutelata la vita di un soggetto con precedenti criminali di un individuo incensurato per il quale non scattano determinati poteri d'investigazione.

Se è un soggetto "non pericoloso", non è possibile stabilire se sia scomparso volontariamente oppure se sia vittima di reato senza indagini che utilizzano tecnologie che pare andrebbero a violare il diritto alla riservatezza del medesimo scomparso. In pratica è "un cane che si morde la coda".

²¹ Il termine "inalienabile" va inquadrato nel diritto naturale e qui viene usato nel contesto della legge naturale, secondo una visione sovra-costituzionale e giusnaturalista, con forti analogie all'uso che si è fatto del medesimo termine nella Dichiarazione d'Indipendenza degli Stati Uniti d'America.

Riflessione. È essenziale che le leggi siano chiare, coerenti e coordinate per garantire che i diritti fondamentali come la vita e la privacy siano adeguatamente protetti e rispettati. Inoltre, è importante che il “buon senso” e il principio di uguaglianza siano al centro dell’interpretazione e dell’applicazione delle leggi, per evitare ingiustizie e garantire che i diritti di tutti siano salvaguardati.

6. La Privacy è dotata di senso solo in presenza di una semiosi

Se la privacy è un segno dei nostri tempi, studiamolo. Senza dover approssiare uno studio complesso che potrebbe invocare una Semiotica della Privacy, è quantomeno necessario richiamare una nozione di semiotica interpretativa. Charles Peirce prevede una triade, tre componenti per ogni segno.

“Per semiosi intendo un’azione, una influenza che sia, o coinvolga, una cooperazione di tre soggetti, come per esempio un segno, il suo oggetto e il suo interpretante, tale influenza tri-relativa non essendo in nessun caso risolubile in una azione tra coppie (*Collected Papers*: 5.484)” (Eco, 1975:37-38).

Detto in altre parole la Privacy, come parola e concetto frutto di astrazione, ha un senso che va ricondotto all’azione interpretante della persona che interpreta tale segno.

Riflessione. Per declinare questo concetto semiotico nella realtà del legislatore, la legge sulla privacy sicuramente è fatta per essere interpretata dalle persone al fine di garantire una migliore sopravvivenza nella civiltà in cui è incardinata, ma occorre tenere in considerazione che in tesi può esser stata concepita anche senza un senso. Potenzialmente capace di significazione, poiché si fonda su un codice, la lingua, ma tutto da dimostrare. Non basta scrivere una legge o un Regolamento per affermare che abbia senso.

7. La privacy si presta ad uno studio semiotico?

Ci si potrebbe chiedere se la privacy sia un campo legittimo di indagine per la semiotica. In base alla definizione di Eco “disciplina di tutto ciò che può essere usato per mentire” (1975:26). In altre parole, la semiotica analizza i segni e i testi, compresi quelli che possono essere ambigui o fuorvianti. Eco considera la semiotica come uno strumento per comprendere come i segni comunicano significato e come possono essere manipolati per creare illusioni o inganni.

Riflessione. Quando si dice che la legge sulla privacy vuole tutelare i diritti dell'individuo, ma produce altri effetti, mente! In tali circostanze la privacy è perfettamente oggettivabile per uno studio semiotico.

Applicazione. Gettare uno sguardo semiotico “sulla Privacy” ci pone di fronte ad un primo quesito: quale privacy? Nei paragrafi precedenti, e per la verità in tutto l'articolo, si è posta l'attenzione sulla privacy come diritto umano legato alla persona e alle contraddizioni che nascono quando per rispettare la privacy non si procede nelle investigazioni relativamente alle persone scomparse. Con il medesimo approccio ci orienteremo su questo aspetto della privacy, cioè la “Tutela della Privacy” negli ordinamenti, ma con un occhio disincantato: “demagificarla”.

L'applicazione semiotica che segue indaga il concetto di “Tutela della Privacy” con il quadrato semiotico, per svelare dei campi semantici correlati al suo termine opposto ovvio “Violazione del diritto alla Privacy”, e individuare anche cosa è contraddittorio rispetto alla “Tutela del diritto alla privacy”.

L'esercizio mira a svelare degli spazi semantici con cui si può approntare una riflessione, o almeno avviare la strada per la costruzione di un apparato propedeutico per delle riflessioni di tipo giuridico, sull'azione di tutela.

Lo scopo di questa sezione applicativa rimane quello di aiutare il legislatore a subordinare il diritto alla privacy al diritto alla vita, soprattutto, in una formulazione positiva, tutelare il diritto alla privacy nel contesto della ricerca e soccorso di persone scomparse.

Il Quadrato Semiotico della Privacy – è un'applicazione di uno strumento della Semiotica tradizionale, prende a prestito il modello di quadrato semiotico elaborato da Algirdas J. Greimas (Greimas, Courtés, 1979), una composizione raffinata dove si possono mettere in evidenza le relazioni logiche che regolano la significazione di un testo, secondo la definizione che se ne ha in semiotica.

Il Quadrato Semiotico della Privacy


Nel contesto sopra esposto, il Quadrato Semiotico è composto dai seguenti vertici:

1. TUTELA DEL DIRITTO ALLA PRIVACY
2. VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA PRIVACY
3. MANCATA TUTELA DEL DIRITTO ALLA PRIVACY

4. IPERTUTELA DEL DIRITTO ALLA PRIVACY

La configurazione contraria è rappresentata da "TUTELA DEL DIRITTO ALLA PRIVACY" e "VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA PRIVACY", mentre la configurazione contraddittorie sono date da "MANCATA TUTELA DEL DIRITTO ALLA PRIVACY" e "IPERTUTELA DEL DIRITTO ALLA PRIVACY". Questa struttura semiotica ci consente di esplorare le relazioni e i significati associati alla privacy attraverso l'analisi delle coppie di termini all'interno del Quadrato Semiotico.

Fig. 2 – Quadrato della Privacy.



Fonte: produzione propria.

1. **Tutela** del diritto alla privacy: questo è il concetto principale che stiamo analizzando. Rappresenta le misure legali e politiche attuate per proteggere le informazioni personali di un individuo.
2. **Violazione** del diritto alla privacy: questo è l'opposto di "Tutela del diritto alla privacy". Rappresenta le situazioni in cui le misure di protezione legale falliscono e le informazioni personali di un individuo vengono esposte senza il suo consenso.
3. **Mancata** tutela del diritto alla privacy, degli spazi, circostanze o dati di riservatezza: questo potrebbe essere considerato come il termine contraddittorio alla "Tutela del diritto alla privacy". Mentre la tutela del diritto alla privacy implica la protezione legale delle informazioni personali, la mancata tutela degli spazi, circostanze o dati di riservatezza implica l'assenza o l'insufficienza di tali misure di protezione, portando a possibili azioni di sorveglianza o monitoraggio.

4. **Ipertutela** della privacy: questo è l'opposto di "Mancata tutela del diritto alla privacy, degli spazi, circostanze o dati di riservatezza" e potrebbe essere visto come il termine complementare alla "Violazione del diritto alla privacy". Mentre l'ipertutela della privacy può portare a un eccesso di protezione che può limitare altri diritti o libertà, la violazione del diritto alla privacy rappresenta un fallimento nel fornire una protezione adeguata.

A valle di questa applicazione semiotica, si aprono degli spazi semantici per il legislatore nelle quattro categorie individuate dal quadrato semiotico:

1. Tutela del Diritto alla Privacy: questa categoria rappresenta l'obiettivo principale del legislatore, ovvero la creazione di norme che proteggano le informazioni personali degli individui da accessi e utilizzi non autorizzati.
2. Violazione del Diritto alla Privacy: contrapposta alla tutela, questa categoria evidenzia la necessità di identificare e sanzionare le azioni che compromettono la riservatezza delle informazioni personali.
3. Mancata Tutela del Diritto alla Privacy: questo spazio semantico sottolinea l'importanza di colmare le lacune legislative che permettono violazioni della privacy, enfatizzando la necessità di misure di protezione adeguate.
4. Ipertutela del Diritto alla Privacy: infine, questa categoria mette in luce il rischio di una regolamentazione eccessiva che potrebbe limitare altri diritti fondamentali o l'efficacia di servizi essenziali, come la ricerca di persone scomparse.

8. Avvertenza: la privacy è un'idea non determinata

Riprendendo John Locke, scimmiettandone l'arguzia e la caratura, ricollocando nel tempo la sua precisa critica all'innatismo, possiamo oggi osservare in prima istanza, senza la necessità di alcun espediente argomentativo, che la privacy non è innata nell'individuo, e secondariamente che non si tratta di un'idea determinata.

Secondo la definizione di 'idea determinata':

- 1) ogni oggetto immediato della mente, che essa percepisce e ha davanti a sé come distinto dal suono che essa impiega perché ne sia il segno; 2) che quest'idea così

determinata, ossia, che la mente ha in sé stessa, e conosce e vede in sé stessa, dev'essere connessa senza mutamento a quel nome, e quel nome deve essere connesso a quella precisa idea (Locke, 1690:16).

Se questa provocazione dell'intelletto dovesse risultare indigesta al Legislatore, cionondimeno è popolare e assai diffusa, basti fare una rendicontazione delle ore spese dai parlamentari nostrani per dibattere la questione “privacy”, “intercettazioni”, ecc....

Riflessione. Si lavori a neologismi capaci di confutare quanto asserito e permettere una significazione più immediata, precisa e utile.

Bibliografia

Coe.int, 2024

“28 gennaio – Giornata della protezione dei dati”. In *coe.int*
<https://www.coe.int/it/web/portal/28-january-data-protection-day>

Eco, Umberto, 1975

Trattato di semiotica generale, La nave di Teseo,

GDPR - Regolamento 2016/679.

<https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue>

Gov.it, 2007

COMMISSIONE I AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI Resoconto stenografico INDAGINE CONOSCITIVA Seduta di giovedì 21 giugno 2007 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUCIANO VIOLANTE. Indagine conoscitiva.

<https://commissari.gov.it/media/1369/audizione-del-prefetto-gennaro-monaco-commissario-straordinario-del-governo-per-le-persone-scomparse-21-luglio-2007.pdf>

Gov.it, 2023

XXVIII Relazione – Anno 2022 – Commissario Straordinario Persone Scomparse

<https://commissari.gov.it/media/1952/xxviii-relazione-anno-2022-commissario-straordinario-persone-scomparse.pdf>

Gov.it, 2024

XXX Relazione – Anno 2023 – Commissario Straordinario Persone Scomparse

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2024-03/xxx_relazione_anno_2023_-_commissario_straordinario_del_governo_per_le_persone_scomparse_hd_1.pdf

Greimas Algirdas J.; Courtés Joseph, 1979

Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Paris Hachette. (Traduzione italiana *Semiotica. Dizionario ragionato della teoria del linguaggio*, a cura di Fabbri P., Milano, Mondadori, 2007).

Locke, John, 1690

Saggio sull'intelligenza umana, Editori Laterza. Traduzione di Camillo Pellizzi rivista da Grazia Farina, prima edizione 1988. Bari. ISBN 9788842033059.

Mortara Gravelli, Bice (2012)

“Risposta al quesito di Franco Caligaris sull’etimologia dei termini *privacy* e *riservatezza*”. In *La Crusca per voi*, n. 27, ottobre 2003, ultima revisione 8 ottobre 2012
<https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/privacy-e-riservatezza/730>

Ongania, Renato, 2023

Comitato ALBERTO: *Battaglia per una riforma legislativa: nelle ricerche di persone scomparse, i cosiddetti "allontanamenti volontari", prevalga la ... Persona rispetto alla tutela della PRIVACY*, Comitato ALBERTO, Perledo (LC). ISBN 9798854858069.

Rodotà, Stefano, 2004

"Privacy, libertà, dignità- Privacy, Freedom, and... - Garante Privacy". Discorso tenuto in occasione della 26-esima Conferenza Internazionale sulla Privacy e la Protezione dei Dati Personali, Wrachaw (Polonia), 14-16 settembre 2004.

<https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1049293>

Warren, Samuel D.; Brandeis, Louis D., 1890

"The Right to Privacy", Harvard Law Review, Dec. 15, 1890, Vol. 4, No. 5, pp. 193-220

<https://www.jstor.org/stable/1321160>